

GIUSTIZIA CONTABILE: Danno erariale - Condotta dolosa dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata - Non può essere annoverata tra le società in house della ASL di Foggia - Ragioni - Giurisdizione - Spetta al Giudice ordinario.

Corte dei Conti, Sez. giur. centr. d'appello, 9 febbraio 2023, n. 95

"[...] la società Sanitaservice s.r.l., così come conformata dall'atto costitutivo e dallo Statuto del 2008 vigente all'epoca dei fatti di causa, non può essere annoverata tra le società in house della ASL di Foggia, con il conseguente diniego della giurisdizione del giudice contabile e la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario [...]."

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Patrizia FERRARI	Consigliere
Angela PRIA	Consigliere
Igina MAIO	Consigliere Antonio
DI STAZIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 56853 del Ruolo generale, promosso da DI BIASE Antonio, c.f. DBSNTN49L20B915R, nato a Trinitapoli il 20.7.1949, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Antonucci (pec: vincenzoantonucci@pec.giuffre.it) e Raffaele Irmici (pec: irmici.raffaeleignazio@avvocatifoggia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

appellante

contro

. Procuratore generale della Corte dei conti;

. Procuratore della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia;

avverso e per la riforma della sentenza n. 625 del 2019 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 2 dicembre 2022, il relatore Consigliere

Antonio Di Stazio, l'avv. Vincenzo Antonucci per l'appellante, il rappresentante della Procura Generale, in persona del

V.P.G. Sabrina D'Alesio;

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, con la sentenza n. 625 del 2019, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale con atto di citazione del 21.12.2018, previo rigetto delle eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di giurisdizione e di prescrizione dell'azione risarcitoria, ha rigettato la domanda di condanna, a titolo di responsabilità sussidiaria, del direttore generale della ASL di Foggia sig. Attilio Manfrini per la quota di danno erariale di € 83.403,59 ed ha condannato il sig. Antonio Di Biase, nella qualità, all'epoca dei fatti di causa, di amministratore unico della Sanitaservice s.r.l., al pagamento in favore della Asl di Foggia della somma di €. 480.628,31, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'indebita percezione delle somme, agli interessi di legge dalla data della sentenza al soddisfo nonché alle spese di giudizio in favore dello Stato. Ha altresì disposto la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ante causam disposto sui beni del condannato.

1.1. Il danno, ridotto rispetto all'originaria quantificazione operata dalla Procura regionale, è ritenuto eziologicamente riconducibile alla condotta dolosa tenuta dal sig. Di Biase nel periodo dall'1 gennaio 2011 al 7 giugno 2016.

2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello il sig. Di Biase, deducendo molteplici ed articolate censure, in rito e di merito.

In via pregiudiziale, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Si assume che la verifica circa la sussistenza della giurisdizione va fatta unicamente sulla base delle norme dello Statuto della Sanitaservice srl, adottato in sede di costituzione della società per atto notarile (a firma del notaio Labianca) in data 30 maggio 2008 ed asseritamente vigente fino al 25 aprile 2016, e non già, come ha erroneamente ritenuto il primo giudice, tenendo conto di presunte modifiche statutarie che sono state allegare in bozza a successive delibere della ASL e di fatto mai approvate secondo le norme del codice civile. Aggiunge l'appellante che, in base allo Statuto vigente fino al 2016, la Sanitaservice s.r.l. non può essere qualificata come società in house della ASL di Foggia, sebbene sia interamente partecipata da quest'ultima, difettando il requisito del controllo analogo da parte del socio unico nonché l'esclusività o la prevalenza dell'attività della società in favore della ASL di Foggia. Non hanno, quindi, alcun rilievo le modifiche statutarie del 26.4.2016 e del 6.9.2017, atteso che il periodo durante il quale l'odierno appellante avrebbe posto in essere le presunte condotte illecite è compreso fra l'1.1.2011 e il 7.6.2016.

Nel merito della causa, l'appellante, nel riproporre le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, adduce l'insussistenza del danno e comunque l'assenza di colpevolezza.

In particolare, la decisione impugnata sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 94 e 95 c.g.c. nonché per travisamento dei fatti, per avere il giudice di primo grado omesso di esaminare i mezzi di prova forniti dall'odierno appellante ed avrebbe errato nella quantificazione dei compensi fissi e variabili e dell'indennità di fine mandato spettanti all'amministratore unico Di Biase. Sarebbe altresì erronea la condanna in relazione alle spese di rappresentanza, telefoniche, per fringe benefits e di carburante.

2.1. Con ulteriori motivi la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione ai fatti dannosi antecedenti al 9 agosto 2013, non ha riconosciuto la *compensatio lucri cum damno* invocata dall'interessato e non ha fatto uso del potere di riduzione degli addebiti.

3. La Procura Generale, nelle conclusioni depositate in atti, chiede in via preliminare che l'appello sia dichiarato inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi ex art. 190, comma 2, c.g.c., adducendo che l'appellante si è limitato alla mera riproposizione delle eccezioni difensive di primo grado senza svolgere una motivata critica della sentenza.

Ritiene, inoltre, meritevole di rigetto sia la censura con cui si contesta la sussistenza della giurisdizione contabile sia quella concernente la prescrizione, ritenendo che ai fini dell'esordio del termine

prescrizionale ciò che rileva è la “conoscibilità oggettiva” del fatti che, nel caso di specie, si sarebbe realizzata solo a seguito della circostanziata segnalazione del 12 gennaio 2018 del nuovo amministratore unico della Sanitaservice s.r.l. e dei concomitanti accertamenti della Guardia di Finanza, riepilogati nell’informativa trasmessa alla Procura regionale in data 6.02.2018, e da cui sono emerse tutte le irregolarità gestionali asseritamente foriere di danno erariale. La Procura Generale ritiene che l’appello sia infondato nel merito e ne chiede il rigetto con la conferma della decisione impugnata e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2022 il difensore dell’appellante evidenzia l’infondatezza dell’avversa eccezione di inammissibilità del gravame. Quanto alle modifiche statutarie della Sanitaservice srl, contesta la tesi della Procura Generale affermando che le stesse debbano ritenersi *tamquam non essent* alla luce della normativa civilistica applicabile al caso di specie. Riguardo allo stipendio percepito dal Di Biase, il difensore assume che, sulla base del contratto di mandato posto in essere, sia stata applicata la disciplina civilistica ed ha sottolineato l’assenza di dolo o colpa del proprio assistito. Richiama la pronuncia di assoluzione del Di Biase nel giudizio penale per insussistenza dei fatti contestati. Si riporta per il resto alle conclusioni rassegnate nell’atto di appello ed insiste per il loro accoglimento.

Il V.P.G., nel riportarsi alle conclusioni scritte, ribadisce la sussistenza

della giurisdizione del Giudice contabile, attesa la presenza di tutti i requisiti della società *in house*. Evidenzia al riguardo che l'originario statuto della Sanitaservice srl aveva subito modifiche da parte della ASL e che lo stesso Di Biase aveva partecipato, in qualità di relatore, alla formazione della relativa delibera che è stata regolarmente pubblicata ed è entrata in vigore. Riguardo all'occultamento doloso, ribadisce la rilevanza ai fini della prescrizione della conoscibilità oggettiva del danno che segna il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie, tale presupposto, secondo la P.G., si è realizzato solo a decorrere dalla presentazione della relazione della Guardia di Finanza. Insiste, quindi, per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle spese del grado.

La causa passa in decisione.

DIRITTO

5. Il presente giudizio attiene, come esposto in narrativa, ad una fattispecie di danno erariale determinato dalla condotta dolosa dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata (Sanitaservice) interamente partecipata dalla ASL di Foggia.

6. Il Collegio è chiamato a scrutinare, in via preliminare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 7 c.g.c., 277, 2° comma, 279 c.p.c., l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sollevata dalla difesa dell'appellante Di Biase.

Il giudice di prime cure ha rigettato tale eccezione con la seguente motivazione: *“Per ciò che concerne l'attività svolta da tale società, emerge*

chiaramente dall'art. 2 dello Statuto che si tratta di attività da svolgersi esclusivamente in favore della ASL FG ed entro l'ambito di competenza territoriale della stessa azienda sanitaria, avente ad oggetto la fornitura di prestazioni e la gestione di servizi nel settore socio sanitario, con particolare riferimento al servizio 118 e al servizio di ausiliariato presso le strutture sanitarie".

6.1. Secondo parte appellante, la sentenza gravata si basa su atti inesistenti, e precisamente su "bozze di Statuti di Sanitaservice, mai approvati, anziché sull'unico Statuto, in vigore senza variazione alcuna dal 30.5.2008 al 25.4.2016", e ciò avrebbe "condotto a una distorta valutazione dei principi e dei criteri utili ad attribuire correttamente la giurisdizione".

La censura è fondata.

7. La responsabilità dell'odierno appellante è stata affermata dal giudice di prime cure attribuendo alla "Sanitaservice s.r.l.", la natura giuridica di società in house della ASL di Foggia. Detto giudice ha, infatti, ritenuto sussistenti, nel caso di specie: a) il possesso totalitario del capitale sociale da parte della ASL; b) il requisito del controllo analogo da parte del socio unico; c) la esclusività o la prevalenza dell'attività della società in favore del socio unico/ASL di Foggia. Ciò in accoglimento della prospettazione della Procura regionale che nell'atto di citazione descrive detta società come società unipersonale a capitale interamente pubblico e con unico socio partecipante l'A.S.L. di Foggia che, nella configurazione di società in house - in regime di cd. "in house providing" della citata azienda sanitaria - veniva

individuata quale affidataria diretta dei relativi servizi di manutenzione, ausiliario, supporto al 118, pulizia.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

7.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato (ex multis, Cass., SS.UU., 13 settembre 2018, n. 22409; id. 12-12-2019, n. 32608) che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, la società in house è configurabile al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione deve essere per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

Tali requisiti, secondo la Suprema Corte, devono sussistere tutti contemporaneamente. Inoltre, la verifica dei requisiti affinché la società sia in house deve svolgersi in riferimento alla normativa e allo Statuto vigente all'epoca in cui sarebbe stato commesso il fatto illecito (SS.UU. 21 giugno 2019 n. 16641, id. 11 settembre 2019 n. 22712).

7.2. Quanto al controllo analogo, la società è in house soltanto qualora sussistano forme di controllo dei soci analogo a quello che compiono

gli enti pubblici sui propri uffici. A tale riguardo la giurisprudenza consolidata richiede che "l'influenza sulla società da parte dell'ente pubblico proprietario non si possa ridurre alle facoltà spettanti al socio, ma deve, al contrario, tradursi in veri e propri poteri di comando che limitino in maniera evidente l'autonomia societaria".

Non sussisterebbe quindi "l'essenza stessa della qualificazione in house della società come struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla pubblica amministrazione (rectius alle singole amministrazioni)", mancando "qualsiasi collegamento con le amministrazioni che compongono la società".

8. Emerge dagli atti di causa che lo Statuto originario della Sanitaservice s.r.l., che fa parte integrante dell'atto di costituzione della società adottato con atto del notaio Labianca in data 30 maggio 2008, ha subito modifiche in data 26.4.2016 (con atto del notaio Marco Pepe, depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 9.5.2016), in data 6.9.2017 (con atto del notaio Paolo Simonetti) ed in ultimo in data 17.10.2017.

In forza delle suindicate modifiche apportate allo Statuto del 2008, la Sanitaservice s.r.l. non ha soltanto mutato la propria denominazione (da "Sanitaservice s.r.l." a "SANITASERVICE ASL FG S.R.L."), ma ha assunto i caratteri tipici di una società strumentale, posta al diretto ed esclusivo servizio della ASL di Foggia, avendo assunto per oggetto sociale "l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ASL FG nello svolgimento delle sue funzioni".

Ciò si evince ponendo in comparazione le previsioni dello Statuto

originario e quelle conseguenti alle modificazioni statutarie apportate nel 2016 e nel 2017, e comunque in epoca successiva alla cessazione del mandato di amministratore unico della società Sanitaservice s.r.l. da parte dell'appellante Di Biase.

La Sanitaservice s.r.l. aveva per oggetto *“attività di ausiliario, logistica, trasporti, posta interna, sanificazione, pulizia, disinfestazione, attività tecnica e amministrativa a supporto dei servizi e delle prestazioni rese dalle aziende e strutture sanitarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali; attività di supporto e integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza resi dalla Asl di Foggia, ivi incluse le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria; attività di gestione, supporto e integrazione delle attività comunque svolte dai soci, purché non costituenti compiti diretti di tutela della salute, così come definiti dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 113 del D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 12; attività socio-sanitaria, assistenziale ed educativa.”*. L'oggetto sociale della Sanitaservice ASL FG s.r.l. comprende invece:

“1. Attività di ausiliario, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti; 2. Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 — Rete Emergenza- Urgenza; 3. Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.; 4. Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche; 5. Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici); 6. Attività di gestione di Centro Unico di Prenotazione

(CUP) aziendale e le attività ad esso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il servizio di contact center, recall, front office); 7. Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idrico-fognante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali); 8. Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo. Restano escluse dalla possibilità di affidamento in house le attività di progettazione, implementazione e sviluppo software, che - per loro stessa natura - necessitano di profili professionali elevati e di un'organizzazione del lavoro connotate da risorse strumentali e tecnologiche, oltre che di investimenti in ricerca e formazione, di notevole rilevanza ed in continua evoluzione; 9. Attività di manutenzione del verde.”.

Si tratta, all'evidenza, di un oggetto sociale, quello della Sanitaservice ASL FG s.r.l., del tutto differente da quello della Sanitaservice s.r.l..

9. Oltre all'oggetto sociale, si rilevano ulteriori sostanziali differenzetra gli Statuti in parola, con particolare riferimento:

◆ al trasferimento del capitale sociale.

Mentre lo Statuto della Sanitaservice s.r.l. prevedeva, all'art. 6, la possibilità di trasferire le quote di partecipazione in favore di “enti

della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 165/2001",
l'art. 8 dello Statuto della Sanitaservice ASL FG s.r.l. stabilisce che la
partecipazione sociale, posseduta esclusivamente dalla ASL FG, "è
incredibile".

◆ alla nomina degli amministratori.

L'art. 8 dello Statuto della Sanitaservice s.r.l. riservava all'assemblea dei
soci tutte le decisioni di cui all'art. 2479 c.c., "ivi compresa la nomina
degli amministratori". Al contrario, l'art. 8 dello Statuto della
Sanitaservice ASL FG s.r.l. recita: "La nomina dell'Organo
Amministrativo e dell'organo di controllo societario e la loro revoca ai
sensi dell'art. 2449 C.C. sono di competenza dell'ASL FG, in persona del
Direttore Generale";

◆ alle attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e
politiche aziendali.

Lo Statuto della Sanitaservice s.r.l. prevedeva che tali attività dovevano
consentire al socio "di esercitare sull'attività societaria un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi".

Lo Statuto della Sanitaservice ASL FG s.r.l. dispone, al riguardo, che le
medesime attività devono essere "tali da garantire il controllo assoluto del
socio sull'attività societaria, anche attraverso la sottoscrizione del
Disciplinare di Servizio. Quest'ultimo costituisce uno strumento a
disposizione della ASL FG al fine di assicurare il pieno controllo e la
verifica a consuntivo dell'intera attività svolta dalla Sanitaservice s.r.l.;

◆ ai rapporti tra la società e l'azienda sanitaria.

Mentre nulla dispone al riguardo lo Statuto della Sanitaservice s.r.l.,

l'art. 9 dello Statuto della Sanitaservice ASL FG s.r.l., interamente dedicato a disciplinare detti rapporti, prevede che “L'ASL FG esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, attraverso l'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, in particolare a mezzo del presente statuto e dei Disciplinari di cui al capoverso successivo. I rapporti tra l'Azienda Sanitaria e la società incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati, sono regolati dal Disciplinare di servizio, sottoscritto dal Direttore Generale dell'ASL FG e dall'Amministratore Unico della società. Il Disciplinare di Servizio deve contenere, tra l'altro, le modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla società in favore delle strutture sanitarie dell'ASL FG, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività. Il Disciplinare di Servizio deve definire, altresì, criteri di valutazione dei risultati del servizio affidato”;

◆ al controllo dell'attività svolta dalla Sanitaservice s.r.l..

Mentre lo Statuto della Sanitaservice s.r.l. del 2008 si limita a fare una semplice menzione del “controllo analogo” del socio senza specificarne il contenuto, l'art. 10 dello Statuto della Sanitaservice ASL FG s.r.l. elenca minuziosamente tutti i penetranti poteri di controllo e di supervisione dell'attività della società attribuiti al Direttore

Generale della ASL FG, tra i quali:

- il potere “di indirizzo e controllo della società”, che egli esercita

“attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento

e di controllo sulle strategie aziendali” e “mediante il preventivo esame

ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Organo

Amministrativo della società, qualora essi non siano in esecuzione dei

Disciplinari o di specifici atti dell'ASL”;

- il potere di “annullare tutti gli atti (degli organi della società, n.d.r.)
che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche

aziendali e/o regionali preventivamente stabilite”;

- il potere di “convocare l'assemblea dei soci ed assumere i

provvedimenti necessari in relazione agli atti adottati dall'Amministratore

Unico che dovessero risultare in contrasto con il Disciplinare di Servizio

e/o con gli indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda Sanitaria e/o

della Regione Puglia preventivamente stabilite”;

- il potere di approvare il “Business Plan”, il “Piano annuale delle attività

e il Bilancio annuale di previsione”, l'organigramma della Società

predisposti dall'Amministratore Unico.

Trattasi, all'evidenza, di clausole, contenute nello Statuto della

Sanitaservice ASL FG s.r.l., assolutamente differenti rispetto a quelle

contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto della Sanitaservice s.r.l. del

2008.

10. Il giudice di prime cure, nel qualificare la Sanitaservice s.r.l. come

“società in house” dell'Azienda sanitaria di Foggia, ha tenuto conto, ai

fini della verifica di giurisdizione del giudice contabile, non soltanto dello Statuto originario della società approvato nel 2008, bensì, prevalentemente, delle bozze di modifiche statutarie deliberate successivamente dall'Azienda sanitaria e menzionate dalla Procura attrice nell'atto di citazione, modifiche che debbono ritenersi *tamquam non essent* non essendo state mai state deliberate dall'assemblea dei soci né trasfuse in un atto pubblico notarile, a norma degli artt. 2436 e 2480 del codice civile. Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2916, "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Ritiene il Collegio che la ASL di Foggia, sulla base delle disposizioni dello Statuto originario della Sanitaservice s.r.l., rimasto in vigore fino al mese di aprile 2016, non abbia mai esercitato (né poteva farlo) nei confronti di detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, atteso che i poteri di vigilanza e di controllo previsti in detto Statuto non comportavano la diretta subordinazione degli organi e della operatività societaria alle specifiche direttive della ASL di Foggia, tale da configurare la Sanitaservice s.r.l. come una articolazione interna dell'azienda sanitaria.

Il controllo analogo sull'attività della società si è invece validamente incardinato in capo alla ASL solo a seguito delle modifiche apportate allo Statuto con atto notarile del 26.4.2016 (rogito del notaio Marco Pepe, depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese in data 9.5.2016)

e del 6.9.2017 (rogito del notaio Paolo Simonetti).

Discende da quanto sopra osservato che la società Sanitaservice s.r.l., così come conformata dall'atto costitutivo e dallo Statuto del 2008 vigente all'epoca dei fatti di causa, non può essere annoverata tra le società in house della ASL di Foggia, con il conseguente diniego della giurisdizione del giudice contabile e la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. 24 marzo 2015, n. 5848; Corte dei conti, Sez. 2^a app., n. 98/2019).

La sentenza impugnata va, dunque, riformata per il rilevato difetto di giurisdizione.

Trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio decidendo soltanto la questione pregiudiziale della giurisdizione, il Collegio ritiene di poter compensare le spese ai sensi dell'art. 31 del c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Di Stazio

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

depositata in data 09/02/2023il dirigente

f.to digitalmente